

Ministero dell'Istruzione Istituto Omnicomprensivo di Remedello - Bonsignori Istituto Comprensivo Statale Via Cappellazzi, 4 - 25010 Remedello (BS) Tel. 030 9953907 Istituto di Istruzione Superiore Statale "Padre G. Bonsignori" Via Avis, 5 - 25010 Remedello (BS) Tel. 030 957227 Mail: bsic84700e@istruzione.it — Pec: bsic84700e@pec.istruzione.it Sito Web: www.omnicomprensivobonsignori.edu.it			
			
Codice Meccanografico BSIC84700E	Codice Univoco Ufficio UFAZE1		Codice Fiscale 94007030177
		Partita IVA 04310800984	

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "ISTITUTO OMNICOMPRESIVO di REMEDELLO – BONSIGNORI".
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto fra le parti.

Art. 2 — Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 — Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO 1 - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 — Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 — Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 — Informazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - f. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al Piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

- b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. (v. allegato 1 parte docente, allegato 2 parte ATA,)

Art. 7 — Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - _ l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - _ i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - _ i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - _ i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - _ i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - _ i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - _ i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - _ i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - _ i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9)

Art. 8 — Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- _ l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- _ i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- _ i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- _ promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 — Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in on line sul sito, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in sala civica, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 — Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 — Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 — Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 — Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo del 2 dicembre 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero in attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nel nostro istituto scolastico le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con il Protocollo sottoscritto con le OO. SS., come previsto dall'Accordo del 2 dicembre 2020 sull'attuazione della L. 146/1990.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 — Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano dichiarati disponibili — secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente — sentito il DSGA — può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente — sentito il DSGA — può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 — Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni; -
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni. (PRINCIPIO DI ROTAZIONE)

Art. 17 — Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16.00 -16.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 — Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente ed ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO 1 - NORME GENERALI

Art. 19 — Fondo per il salario accessorio - Risorse

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2021/2022 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR•,
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

- f. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 111.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 — Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari ad **€ 105.853,74 lordo dipendente** :
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 69.279,26
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 2.368,89
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.872,75
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 4.542,28
 - e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica € 3.677,09
 - f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (da non contrattare) € 3.585,17
 - g) per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 (sottoposti a contrattazione) € 17.528,30

3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta (Lordo Stato) ad € **165.013,82 finanziamento relativo all'a.s. 2021/2022** comprensivo delle indennità di direzione del DSGA (quota fissa e variabile), indennità del sostituto DSGA e Collaboratori del DS, ore eccedenti sostituzioni docenti assenti (da non contrattare), fondo valorizzazione personale docente ed ATA e resti anni precedenti.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL F.I.S.

Art. 21— Finalizzazione delle risorse del F.I.S.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del F.I.S. devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Per l'anno scolastico 2021/2022 i fondi finalizzati alle attività del F.I.S., comunicati con circolare MIUR n. 21503 del 30/09/2021 sono pari (**lordo stato**) ad euro:

A Finanziamento M.O.F. a.s. 2021/2022 (* di cui € 15.948,95 punto F)	€ 91.933,58
Resti anni precedenti FIS (personale docente ed ATA)	€ 2.860,39
<u>Totale disponibile per F.I.S.</u>	<u>€ 52.415,05</u>
B Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020/2021	€ 6.466,14
Economie anni precedenti	€ 0,00
<u>Totale disponibile per Funzioni strumentali</u>	<u>€ 6.466,14</u>
C Incarichi specifici del personale ATA a.s. 2020/2021	€ 6.027,60
Economie anni precedenti	€ 0,00
<u>Totale disponibile per Incarichi specifici ATA</u>	<u>€ 6.027,60</u>
D Valorizzazione del personale docente ed ATA a.s. 2020/2021	€ 23.260,05
Economie anni precedenti (non sommabili ed utilizzabili)	€ 0,30
<u>Totale disponibile per Valorizzazione personale docente ed ATA</u>	<u>€ 23.260,35</u>
E Altri finanziamenti:	
Aree a rischio e a forte processo immigratorio	€ 4.879,50
Economie anni precedenti	€ 33,82
Attività complementari di Educazione fisica	€ 3.143,51
Economie anni precedenti	€ 8.142,67
<u>Totale disponibile per altri finanziamenti M.O.F.</u>	<u>€ 16.199,50</u>
F * Collaboratori del DS (n° 2)	€ 4.644,50
Indennità di direzione al DSGA (quota variabile) + complessità +	€ 9.182,84
Quota Azienda Agraria	€

Indennità di direzione al DSGA (quota fissa) su posto vacante	€	1.252,16
Quota indennità sostituto del DSGA	€	869,45
<u>Totale disponibile per collaboratori DS, indennità DSGA e sostituto</u>	<u>€</u>	<u>15.948,95</u>
G Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2021/2022 (no contrattare)	€	4.757,52
Economie anni precedenti (da non contrattare)	€	13.509,03
<u>Totale disponibile per sostituzione colleghi assenti (da non contrattare)</u>	<u>€</u>	<u>18.266,55</u>

(I compensi per le ore eccedenti non sono soggetti a contrattazione e saranno utilizzate, su pianificazione annuale concordata col Dirigente, per la sostituzione dei docenti assenti nei vari ordini di scuola e per incrementare le disponibilità del FIS, qualora il Ministero autorizzi lo spostamento di una quota, come richiesto sul SIDI, area gestione delle economie)

Art. 22 — Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del Personale Docente e dal Piano Annuale di attività del personale ATA.

2. Visto il totale delle risorse del FIS pari ad € **91.933,58** (lordo stato), decurtati l'indennità di Direzione per il DSGA (quota fissa e variabile), l'indennità del sostituto DSGA ed il compenso per i collaboratori del DS, pari ad un totale complessivo di € **15.948,95**, sommato lo stanziamento per valorizzazione del personale docente ed ATA pari a € **23.260,05** e le economie anni precedenti pari ad un totale di € **2.860,39** per un totale di € **102.105,07** assegnati come sotto esposto:

Per le attività del personale docente € **71.473,55** e per le attività del personale ATA € **30.631,52**. Le quote assegnate alle componenti sono state suddivise con le percentuali concordate tra il DS, le RSU e le rappresentanze sindacali pari al **70% per il personale Docente ed il 30% per il personale ATA**.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo e per eventuale integrazione della contrattazione anno corrente (previa riconvocazione della RSU), qualora il Ministero conceda lo spostamento dei resti anno precedente (da Ore eccedenti € 4.560,65 ed attività Ed. Fisica € 1.575,50 l.d.) richiesta in SIDI, gestione delle economie in data 29/01/2022.

4. A fronte di una disponibilità di € **130.547,76** (indennità – funzioni strumentali – incarichi specifici compresi, valorizzazione del personale) è stata prevista l'assegnazione di fondi per un totale di € **130.099,56 pari al 99,65% della disponibilità**.

Non assegnati € 448,20.

Art. 23 — Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'Istituto (del Commissario Straordinario per gli Istituti Omnicomprensivi), di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano Annuale delle attività dei docenti, il **Fondo**

d'Istituto destinato al Personale Docente è ripartito, come segue, fra le aree di attività di seguito specificate, retribuite ad **€ 23,23 orarie lordo Stato**:

- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.):
- b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto, commissione COVID, team innovazione digitale):

€ 44.462,22

- c. supporto all'organizzazione della didattica (staff direzione, responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, PTOF coordinatori indirizzo I° e II° ciclo)

€ 26.575,12

- d. Collaboratori del DS (numero 2)

€ 4.644,50

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **Personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

- a. Assistenti Amministrativi e Assistenti tecnici: intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti, intensificazione pratiche amm.vo contabile, flessibilità oraria, supporto docenti per pratiche didattica alunni, procedure Privacy e sicurezza, gestione nuovo portale Perla Pa, gestione Sito e inserimento dati, assistenza informatica uffici, sale insegnanti, audiovisivi ecc., corso micropropagazione, collaborazione con DSGA etc.

(€ 19,24 orarie lordo stato)

€ 13.602,68

- b. Collaboratori Scolastici: assistenza e cura igiene alunni diversamente abili, tenuta magazzino materiale igienico sanitario, controllo cassetta medicinali, piccole manutenzioni, intensificazione lavoro per sostituzione colleghi assenti, sede servizio ed altri plessi, intensificazione lavoro plessi infanzia **(€ 16,59 orarie lordo stato)**

€ 10.053,54

- c. Incarichi specifici: maggior carico lavoro servizio pomeridiano, mansioni specifiche, normativa sicurezza, manutenzioni straordinarie, supporto mensa

Collaboratori scolastici

€ 2.173,29

Assistenti Amm.vi aree: didattica, personale, protocollo, acquisti

Assistenti Tecnici: aree informatica chimica, agraria

€ 3.848,00

- d. Valorizzazione personale ATA:

Assistenti Amm.vi e Tecnici: incentivazione carichi lavoro aree personale, didattica alunni, acquisti/magazzino, inventario, protocollo, assistenza informatica e tecnica.

Collaboratori scolastici: assistenza alunni D.A. gravi, manutenzioni, sanificazione locali scolastici, supporto mensa e igiene alunni Infanzie

Totale ATA

€ 6.972,33

- e. INDENNITA' DSGA (quota fissa e variabile) e quota indennità di sostituzione Azienda Agraria, complessità scolastica

€ 11.304,45

Art. 24 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione (Bonus) del Personale Docente ed ATA

1. Le risorse finanziarie assegnate dal MIUR all'Istituzione Scolastica per la valorizzazione del merito del Personale Docente ed ATA per l'a.s. 2021/22 corrispondono a € **23.260,05 lordo stato**.

2. La legge 160/19 (L. finanziaria 2020) disattiva di fatto la legge 107/15 art. 1 cc. 127 e 128. La legge 160/19, infatti ridetermina la destinazione del Bonus, che diventa così ex bonus docenti, a beneficio di ATA e docenti. L'unico gestore per la distribuzione di tale fondo diventa il contratto della scuola e non vi sono più vincoli di destinazione. Il comitato di valutazione cessa di operare ed il Contratto di scuola, contrariamente al comitato di valutazione, stabilisce criteri e destinazione delle risorse del bonus non in base al "merito", ma verso ogni obiettivo ritenuto utile, sommando e mescolando le risorse del bonus a quelle del FIS. E' stato infatti stabilito di distribuire tale fondo nella stessa misura in cui viene ripartito il FIS in questo Istituto, ovvero **70%** al personale Docente e **30%** al personale ATA.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 3, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 – Modalità di retribuzione

Tutte le attività vengono retribuite in base alla tariffa oraria stabilita dalla tabella 5 del CCNL 29/11/2007 tuttora in vigore: €17,50 lordo dipendente ed € 23,23 lordo stato per attività di non insegnamento. € 35,00 L.D. ed € 46,45 L.S. per attività di insegnamento extra curriculari.

Per il personale ATA i compensi per lavoro straordinario sono retribuiti in base alle tariffe stabilite dalla tabella 6 allegata al CCNL 29/11/2007 tuttora in vigore: € 14,50 L.D. ed € 19,24 L.S. per gli Ass. Amm.vi ed €12,50 L.D. ed € 16,59 L.S. per i Collaboratori Scolastici.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 — Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 31 — Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corrisponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.